

che il conto dell'Economo dell'Università di Palermo, Sig. Calogero Giuseppe Mingoia, reso per l'anno 2014 (registrato al n. 38396 in data 17/07/2017), era viziato da talune irregolarità e pertanto chiedeva che l'agente contabile venisse condannato al pagamento della somma complessiva di euro 8.766,92 in favore del predetto Ateneo, oltre interessi legali computati dai singoli esborsi sino al soddisfo.

Nella relazione si imputava, in primo luogo, all'agente contabile la non corretta tenuta del giornale di cassa, le cui registrazioni non erano avvenute secondo un criterio di numerazione progressiva, essendosi riscontrati numerosi difetti di continuità ordinale delle scritturazioni; si rilevava inoltre che nel corso del 2014 erano state regolarizzate talune spese riconducibili all'esercizio precedente, in violazione del criterio di cassa che regola il servizio economale.

Per quanto concerne gli esborsi eseguiti dall'Economo, il magistrato relatore reputava che taluni di essi non fossero consentiti in quanto non previsti dal regolamento interno né inerenti alle finalità istituzionali dell'Università. Nello specifico, gli addebiti mossi al contabile venivano così articolati per singola tipologia di spesa:

a) Spese di rappresentanza del Rettore (per complessivi € 3.427,26)

- con i buoni n. 824, 555, 494, 474, 427, 384, 376, 245, 187, 158, 129 e 103 si è provveduto ad una spesa complessiva di € 1.951,26 per acquisti presso supermercati e per pasti la cui giustificazione, in molti casi, è "*cena di rappresentanza del Rettore ed ospiti*", senza l'indicazione dei beneficiari;

- con i buoni n. 105 di € 329,40 e n. 106 di € 219,60 sono state acquistate delle miniature in terracotta, con il buono n. 731 di € 85,40 si è sostenuto l'esborso per targhe commemorative mentre il buono n. 823 di € 341,60 si riferisce all'acquisto di un medaglione; il totale di queste spese ammonta ad € 976,00.

- con il buono n. 373 di € 500,00 si è provveduto alla spesa per i biglietti per l'esibizione del coro delle voci bianche della Fondazione Teatro Massimo.

b) Acquisto di un telefono cellulare (per € 701,50)

- con la nota economale n. 471 di € 701,50 è stata effettuata la spesa urgente per la sostituzione del cellulare del Rettore (imputata a "*spese minute e varie - cancelleria ed altro materiale di consumo*").

c) Ristorazione (per € 175,00)

- con il buono di prelievo n. 133 di € 175,00, è stata saldata la fattura n. 4046 dell'11.12.2013 di un ristorante recante la dicitura "*Riunione direttori generali*" attribuita alla voce contabile "*Spese per congressi ed iniziative culturali*" asseritamente finalizzata all'organizzazione degli eventi natalizi 2013; si tratta quindi di un esborso riferito all'anno precedente e privo di attinenza alle finalità istituzionali dell'Ateneo.

d) Oneri da contenzioso (per € 137,07)

- con il buono n. 654 per € 137,07 è stata regolarizzata una cartella relativa ad una multa, per violazione del codice della strada, inflitta al conducente dell'auto di servizio dell'Ateneo.

e) Spese per il funzionamento degli organi (€ 3.845,59):

- con i buoni n. 84, 124, 229, 308, 361, 362, 423, 543, 676 e 795,

l'Economo ha provveduto ad una spesa complessiva di € 1.411,69

per le colazioni di lavoro dei componenti il nucleo di valutazione. Con

i buoni di pagamento n. 53, 122, 219, 329, 426, 458, 619 e 711 ha

acquistato acqua minerale per un totale di € 966,10 e, con le note

economali n. 156, 157, 159, 160, 225, 363, 431, 538 e 653 ha

provveduto alla spesa per consumazioni di caffè per complessivi €

1.467,80

f) Conseguimento patente ECDL (*European computer driving license*)

- con i buoni n. 114, 115, 123, 125, 127, 136, 202, 209, 210, 291, 459

e 478, è stata rimborsata a taluni dipendenti la spesa sostenuta per la

partecipazione all'esame finalizzato al conseguimento della ECDL

con un esborso totale di € 480,50.

Nella relazione si poneva in evidenza che nell'esercizio 2014

l'Università di Palermo non disponeva di un apposito regolamento

interno per la gestione economale e che, pertanto, l'attività

dell'Economo è stata disciplinata dal Regolamento di

amministrazione, finanza e contabilità dell'Università, all'epoca

vigente, emanato con decreto rettorale n. 285/2013 (poi sostituito,

con decorrenza 1.1.2015, da un nuovo atto normativo interno

emanato con decreto del Rettore n. 4737/2014).

Le disposizioni regolamentari vigenti *ratione temporis* (ovvero gli artt.

29 e 55 del regolamento di contabilità) non consentivano gli esborsi in

concreto effettuati dall'Economo ed oggetto dell'odierna

contestazione né risulta adottata una disciplina interna di ulteriore

dettaglio recante l'individuazione delle tipologie di beni e servizi acquisibili a mente del terzo comma, lett. aa) dell'art. 55, recante la disciplina delle acquisizioni in economia (cfr. missiva dell'Università del 22/6/2018 inviata in risposta a nota istruttoria).

In relazione a quanto rappresentato, non potendosi operare il discarico dell'Economo dell'Università di Palermo a fronte delle plurime irregolarità dianzi illustrate, il Magistrato relatore chiedeva l'iscrizione del conto a ruolo d'udienza e la condanna del Sig. Mingoia a riversare all'Università degli Studi di Palermo l'importo di € 8.766,92 oltre interessi come per legge.

L'agente contabile non aderiva alla proposta di pagamento della somma di € 5.250,00, individuata dal Presidente di questa Sezione con provvedimento monitorio del 18 gennaio 2019 e sulla quale il pubblico ministero si era espresso favorevolmente, e, in data 16 aprile 2019, depositava memoria per l'odierno giudizio di conto. In tale atto precisava che le spese contestate avevano ricevuto apposita autorizzazione da parte dei competenti dirigenti, per come analiticamente esposto nell'atto difensivo al quale erano allegati tutti gli atti autorizzativi elencati.

La difesa evidenziava inoltre che l'agente contabile si era conformato al rapporto gerarchico, principio organizzativo cardine delle amministrazioni pubbliche, eseguendo pedissequamente gli ordini di pagamento impartiti dai suoi superiori. Insisteva altresì sulla particolare forma di autonomia garantita dal Legislatore alle Università, le cui fonti regolamentari, nella fattispecie il richiamato

regolamento di contabilità, costituiscono la disciplina speciale alla quale gli agenti contabili interni devono attenersi.

Concludeva con la richiesta di assoluzione (*rectius*, di discarico) e, in subordine, chiedeva volersi ammettere prova per testi sulle circostanze di fatto addotte a propria difesa.

Alla pubblica udienza dell'8 maggio 2019, il pubblico ministero chiedeva la condanna dell'agente contabile e l'Avv. Iuvara Voluti insisteva per il discarico, in considerazione del fatto che il suo assistito era stato sempre autorizzato alla spesa dai dirigenti dei settori competenti per materia e della previsione dell'art. 79 del regolamento interno che consentiva le spese di rappresentanza.

La causa è stata quindi posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il Collegio, prima di procedere all'esame nel merito delle contestazioni mosse all'agente contabile, reputa opportuno effettuare una ricostruzione della normativa interna vigente al momento dei fatti contestati per individuare il parametro prescrittivo con il quale l'agente contabile Mingoia era chiamato a confrontarsi nell'espletamento dei propri compiti di Economo dell'Università di Palermo.

1.1. In primo luogo, si osserva che il regolamento vigente nell'esercizio 2014 (di cui al D.R. n. 285/2013) disponeva, all'art. 29, comma 1, che *“Per i pagamenti da effettuarsi in contanti l'Economo e i Responsabili amministrativi dei centri di gestione vengono dotati di un fondo non superiore, rispettivamente, ad € 105.000,00 per*

l'Economo e ad € 5.000,00 per i restanti responsabili, reintegrabile durante l'esercizio, previa rendicontazione delle somme già spese da imputare nelle rispettive voci di bilancio". Il successivo comma 2 stabiliva poi che "Con tali somme si può provvedere, di norma, fino ad un massimo di € 5.000,00, al pagamento delle spese di cui al successivo art. 55 nonché al pagamento per gli anticipi per le spese di missione, se per motivi d'urgenza non è possibile provvedervi con mandati tratti sull'istituto cassiere".

Il menzionato art. 55, rubricato "acquisizioni in economia", elencava, al comma 3, le seguenti tipologie delle forniture e dei servizi, di importo inferiore ad € 200.000, effettuabili con il ricorso alla procedura del cottimo fiduciario:

"a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) completamento delle prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di servizi o forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico,

artistico e culturale;

e) provviste di generi di cancelleria, stampanti, registri, materiali per disegni e per fotografie, stampa di tabulati, circolari e simili;

f) acquisto, manutenzione, riparazione, assicurazione e noleggio di autoveicoli, di altri mezzi di trasporto e di macchine agricole motrici ed operatrici, acquisto di carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio e accessori;

g) acquisto di divise, camici ed altri effetti di corredo per il personale dipendente, comunque occorrenti per l'espletamento del servizio;

h) acquisto di libri, abbonamenti a riviste, spese di rilegature;

i) spese postali, telegrafiche, di illuminazione, riscaldamento, condizionamento, forza motrice, acqua, gas e telefono;

j) manutenzione e riparazioni ordinarie di locali e dei relativi impianti;

k) pulizia, disinfestazione e derattizzazione dei locali;

l) trasporti, spedizione e facchinaggi;

m) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, attrezzature, strumenti scientifici, didattici e di sperimentazione, macchine di ufficio, programmi per calcolatori;

n) locazione di immobili a breve termine e noleggio di mobili e strumenti in occasione di espletamenti di corsi, concorsi ed esami, quando non è possibile utilizzare o non sono sufficienti le normali attrezzature;

o) organizzazione di mostre, conferenze, convegni e seminari ed altre manifestazioni, fitto dei locali occorrenti, stampa di inviti e degli atti ed altre spese connesse alle suddette manifestazioni;

p) pubblicazione, stampa, acquisto e diffusione di memorie

scientifiche e tecniche, frutto di attività di ricerca;

q) iniziative culturali e didattiche per gli studenti;

r) piccoli impianti;

s) sdoganamento di materiali importanti e relative assicurazioni;

t) divulgazione dei bandi di concorso e di pubbliche gare;

u) traduzione da affidare ad imprese commerciali o a liberi

professionisti nei casi in cui l'Amministrazione non possa provvedervi

con il proprio personale;

v) stampa, tipografia, litografia, eliografia, qualora ragioni d'urgenza lo

richiedano e sia impossibile provvedervi direttamente;

w) acquisto di farmaci e materiale sanitario di uso limitato e/o

occasionale;

x) acquisti all'estero dei beni che solo ditte straniere possono fornire

anche per il tramite di agenti esclusivi sul territorio nazionale;

y) acquisto e locazione di immobili e vendita di immobili, previo

parere di congruità rilasciato da organismo competente. In presenza

di situazioni di necessità ed urgenza, e per brevi periodi, si può

prescindere dalla richiesta del parere di congruità;

z) sistemazioni e manutenzioni di aree a verde, compresa la messa a

dimora di piante e l'acquisto di arredi per esterno;"

Il regolamento prevedeva poi, come norma di chiusura, l'ammissibilità

delle "altre acquisizioni di beni o servizi che per la loro tipologia o per

altre circostanze è più opportuno o utile realizzare col ricorso alla

presente procedura" (art. 55, comma 3, lett. aa).

Quanto alle procedure, qualora l'importo della spesa sia inferiore ad € 40.000 (ipotesi applicabile alla gestione economale), "è consentito l'affidamento diretto, sempre nel più scrupoloso rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento".

L'elencazione contenuta nell'art. 55 non menziona le tipologie di esborsi contestati oggi all'Economo né l'Università si era dotata di una disciplina interna di ulteriore dettaglio, atta ad individuare le categorie dei beni e servizi acquisibili a mente del terzo comma, lett. aa) dell'art. 55 (cfr. nota dell'Università del 22/6/2018).

Altre disposizioni del citato regolamento contemplano però alcune di queste spese: si tratta, rispettivamente, dell'art. 79 (rubricato "Spese di rappresentanza") e dell'art. 81 (intitolato "Spese di funzionamento degli organi di Ateneo").

Quanto al primo, le spese di rappresentanza consentite (da porsi a carico delle apposite voci di bilancio dell'Ateneo, a mente del comma 2) erano le seguenti:

"a. Colazioni e consumazioni di bevande in occasione di riunioni prolungate, ad adeguato livello di rappresentanza, nonché in occasione di incontri di lavoro con personalità o autorità estranee all'Ente;

b. Consumazioni di bevande, eventuali colazioni di lavoro, servizi fotografici, di stampa e di relazioni pubbliche, addobbi ed impianti vari, in occasione di visite presso l'Ateneo di autorità e di membri di missioni di studio italiane o straniere;

c. Necrologi ed altre forme di partecipazione al cordoglio in occasione

della morte di personalità anche estranee all'Ateneo, nonché di componenti di organi collegiali o di dipendenti dell'Ateneo stesso;

d. Stampe di inviti, addobbi ed impianti vari, servizi fotografici e audiovisivi, pranzi, colazioni o rinfreschi, piccoli doni, in occasione di cerimonie di inaugurazione dell'anno accademico, di apertura di nuove strutture o di altri avvenimenti correlati ai fini istituzionali;

e. Piccoli doni, quali targhe, medaglie, libri, coppe, oggetti floreali, a personalità o delegazioni italiane o straniere in visita all'Ateneo, oppure in occasione di visite compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali dell'Ateneo;

f. Spese postali e telegrafiche di auguri o di condoglianze diretti a componenti degli organi collegiali ed a dipendenti dell'Ateneo nonché a personalità estranee all'Ateneo medesimo”.

Avuto riguardo all'art. 81, si rileva che le spese per il funzionamento degli organi consistono in quelle “1. ...derivanti da consumazioni per riunioni prolungate di commissioni nominate dal Consiglio di Amministrazione, dal Senato Accademico, dal Rettore e dal Direttore Generale.

2. Per riunioni prolungate del Consiglio di Amministrazione o del Senato Accademico sono ammesse le spese derivanti da colazioni di lavoro.

3. Al Rettore, al Pro-Rettore, al Direttore Generale, ai Dirigenti, nonché ad eventuali delegati del Rettore è consentito partecipare alle riunioni di organismi rappresentativi nonché a conferenze, convegni e seminari che comunque interessino i fini istituzionali dell'Ateneo, con

relativo trattamento di missione e con utilizzazione dell'autoveicolo dell'Amministrazione".

1.2. Così delineata la cornice normativa interna, occorre ora procedere all'esame delle contestazioni mosse all'operato del Mingoia e delle deduzioni difensive dell'agente contabile.

In assenza di un regolamento interno per la disciplina del fondo economale, le risorse finanziarie gestite dall'agente contabile in questione avevano come unico riferimento il richiamato Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di cui al D.R. n. 285/2013.

Tale condizione costituisce di per sé un'evidente anomalia ove si consideri anche che l'Economo dell'Università di Palermo era chiamato a gestire un fondo di ammontare significativo, pari ad euro 105.000 annui, peraltro reintegrabile nel corso dell'esercizio (art. 29).

Non appare superfluo, a questo punto, ricordare che la gestione economale si configura come un istituto contabile finalizzato a consentire l'acquisizione di beni e servizi di modico valore di immediata fruizione; a fronte di tale esigenza si prevedono procedure di acquisto particolarmente spedite e derogatorie rispetto all'ordinario procedimento di spesa ed alle norme pubblicistiche in materia di selezione dei contraenti.

Sotto lo stretto profilo contabile, le predette esigenze di speditezza si riflettono sul procedimento di spesa economale, caratterizzato da una sorta di inversione della procedura ordinaria; mentre infatti questa inizia con l'impegno sul corrispondente capitolo di bilancio e termina con il pagamento, la spesa economale inizia con un pagamento

disposto direttamente dall'agente contabile (nei limiti delle disponibilità assegnategli e della capienza del relativo capitolo) che viene poi verificato dal Responsabile del Servizio Finanziario con l'imputazione ai capitoli di riferimento e la riconduzione all'impegno originariamente assunto con lo stanziamento sul fondo economale.

La gestione in commento è quindi connotata dall'anticipazione della spesa, in deroga all'ordine cronologico delle fasi dell'ordinario procedimento di assunzione delle spese delle amministrazioni pubbliche.

Date queste peculiarità, appare assolutamente necessario che l'amministrazione provveda a dotarsi di una normativa interna dedicata al servizio, individuando in un apposito regolamento le spese (distinte per classi tipologiche) pagabili per mezzo del fondo economale e caratterizzate dall'essere, al contempo, di non rilevante ammontare e di immediata ed indifferibile necessità.

1.2. Relativamente al conto giudiziale oggetto di esame, la difesa del contabile ha sostenuto che gli esborsi per le funzioni di rappresentanza dell'Ateneo fossero consentiti dall'art. 79 dell'accennato regolamento di contabilità.

Ad avviso del Collegio, tale affermazione non può essere condivisa dal momento che non vi è, all'interno del predetto atto normativo interno, alcuna relazione tra la disciplina delle spese di rappresentanza (art. 79) e quella del fondo economale (art. 29), né a diversa conclusione può pervenirsi operando un forzato collegamento tra la categoria "aperta" di cui all'art. 55, comma 3 lett. aa), e il

menzionato art. 79 del regolamento. Osta difatti a tale possibile soluzione la stessa nozione di spesa di rappresentanza, per come definita dalla giurisprudenza contabile (*ex multis*, Appelli Sicilia sent. n. 141/2016, nonché questa Sezione giurisdizionale regionale sent. n. 258/2016 e Sez. controllo Lombardia n. 5/2017) secondo la quale essa si configura quale voce di costo finalizzata ad accrescere il prestigio e la reputazione della singola pubblica amministrazione verso l'esterno. Ne deriva che tali spese devono rivestire il carattere dell'inerenza, nel senso che devono essere strettamente connesse con il fine di mantenere o accrescere il ruolo, il decoro e il prestigio dell'ente medesimo, nonché possedere il carattere dell'ufficialità, nel senso che esse finanziano manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell'attività amministrativa.

Sotto il profilo gestionale, l'economicità e l'efficienza dell'azione della pubblica amministrazione impongono il carattere della sobrietà e della congruità della spesa di rappresentanza sia rispetto al singolo evento finanziato sia rispetto alle dimensioni e ai vincoli di bilancio dell'ente che le sostiene. La violazione delle finalità ora indicate e dei canoni di razionalità ed economicità dell'azione amministrativa comporta l'illegittimità della spesa per il venir meno dei requisiti cui l'attività amministrativa deve sempre tendere ai sensi dell'art. 97 Cost.

A ciò si aggiunga che il legislatore ha adottato negli ultimi anni delle disposizioni particolarmente restrittive in materia di spese per

relazioni pubbliche, pubblicità, mostre e convegni al fine di ridurre i costi della pubblica amministrazione (art. 6 del decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122); infatti, nell'attuale contesto congiunturale di crisi economica, le spese di rappresentanza, in quanto non strettamente necessarie, sono da considerarsi come secondarie (e quindi rinunciabili) rispetto ad altre voci di spesa pubblica. L'accennata disciplina vincolistica, che subisce una parziale deroga per i soli "*convegni organizzati dalle università*" (art. 6, comma 8), esige che tale tipologia di esborsi sia oggetto di preventiva e rigorosa programmazione e che non vada quindi autorizzata di volta in volta attingendo al fondo economale.

Alla luce di quanto ora considerato, il Collegio concorda con la prospettazione del magistrato relatore, nel senso che le spese di rappresentanza non possono essere abitualmente gestite con il fondo economale, dovendosi per esse impiegare le ordinarie procedure contabili che consentono altresì la puntuale verifica degli obblighi di contenimento introdotti dal menzionato art. 6, comma 8, del d.l. n. 78/2010.

1.3. Le precedenti osservazioni riguardanti le previsioni regolamentari hanno degli inevitabili riflessi sulla condotta dell'eonomo, con specifico riguardo agli addebiti indicati dal magistrato relatore.

Orbene, in mancanza di un regolamento economale e della mancata specificazione compiuta dall'Ateneo delle materie rientranti nell'art. 55, comma 3 lett. aa), del regolamento di contabilità, tutte le spese in

questa sede contestate all'agente contabile appaiono prive di giustificazione ed irregolari, senza alcuna eccezione.

Sul punto, appare sufficiente il richiamo ai numerosi precedenti di questa Sezione sull'impiego distorto del fondo economale (sez. Sicilia n. 707 e 754/2018) e, più in generale in materia di spese a valere su pubbliche risorse (Sez. Sicilia n. 111/2016).

Relativamente al pagamento delle multe, poi, l'orientamento della Corte dei conti è nel senso di ritenere che tale spesa non possa gravare sulle finanze pubbliche essendo conseguenza di una responsabilità personale del dipendente (*ex multis*, Sez. Calabria n. 153/2016). Ed infine, per gli esborsi riferiti ad acquisti di generi alimentari la Sez. Liguria (sentenza n. 5/2019) ne ha parzialmente escluso la riferibilità alla categoria di "spese di rappresentanza".

1.4. Ciò detto, occorre ora scrutinare l'elemento psicologico dell'agente contabile al fine di valutare compiutamente la richiesta di condanna formulata dal magistrato relatore cui si è contrapposta la difesa del Mingoia sostenendo che, per come si trae dalla documentazione allegata alla memoria, le spese asseritamente irregolari risultano preventivamente autorizzate dal dirigente di settore competente, recano il visto del responsabile dell'area economico-finanziaria e, in qualche caso, dello stesso Rettore.

Sotto questo profilo, difetta quindi in capo all'economista Mingoia l'elemento psicologico del dolo o della colpa grave necessario per poterne affermare la responsabilità contabile e, conseguentemente, condannarlo alla refusione, in favore dell'Università di Palermo, di

quanto indebitamente pagato. Da un lato, infatti, l'inesistenza di un'apposita disciplina sulla gestione del fondo economale ha efficacia scriminante, dall'altro, in virtù delle autorizzazioni e dei visti rilasciati, altri soggetti si sono assunti la responsabilità delle spese contestate peraltro assunte

Relativamente all'elemento psicologico, va richiamato il principio già affermato da questa Sezione giurisdizionale con la sentenza n. 217/2017 (confermata in sede di gravame con la sentenza della locale Sez. di appello n. 184/2017), secondo il quale l'agente contabile deve essere scaricato anche nel caso in cui la spesa non sia regolare se nella sua condotta non sia possibile ravvisare l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave. Va infatti considerato che qualora il contabile venga chiamato in giudizio dal pubblico ministero con l'ordinaria azione di responsabilità amministrativa, risponderebbe soltanto in caso di dolo o colpa grave; operare diversamente nel giudizio di conto, produrrebbe quindi una ingiustificata violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Al riguardo, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 371/1998, ha affermato che: *"...quanto testè osservato vale, ovviamente, sia per la responsabilità amministrativa che per quella contabile posto che, quanto ad elementi costitutivi, quest'ultima, a prescindere dalla specificità delle obbligazioni che incombono su coloro che hanno maneggio di beni e valori di pubblica pertinenza, si modella, come da tempo chiarito dalla stessa giurisprudenza contabile sullo stesso paradigma che caratterizza la c.d. responsabilità amministrativa"*.

Conclusivamente, nel caso di specie, il Collegio ritiene che l'Economo dell'Università di Palermo non abbia agito con colpa grave, e pertanto, non può essere condannato alla restituzione, in favore dell'Ateneo, dell'importo pari alle spese assunte in maniera non corretta.

In presenza di irregolarità, tuttavia, non è possibile operare il discarico del contabile per le considerazioni che seguono.

2. Ad una prima lettura delle norme del Codice di giustizia contabile, segnatamente gli articoli 147, 148 e 149, sembrerebbe che non vi sia spazio, all'esito ad un giudizio di conto, per una dichiarazione di irregolarità della gestione senza contestuale condanna a carico dell'agente interessato, e ciò pur in assenza di un ammanco. Parrebbe cioè che il giudice contabile si trovi di fronte alla secca alternativa di approvare il conto, discaricando il contabile, o di dichiararlo irregolare, condannando il contabile medesimo.

Tuttavia, va osservato che l'art. 145 del c.g.c. (*Istruzione e relazione*), al quarto comma testualmente prevede che *"La relazione sul conto conclude o per il discarico del contabile, qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, o per la condanna del medesimo a pagare la somma di cui il relatore lo ritenga debitore ovvero per la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo, per la declaratoria di irregolarità della gestione contabile, ovvero per gli altri provvedimenti interlocutori o definitivi che il relatore giudichi opportuni".*

Da quanto precede, si trae che il riscontro dell'irregolarità del conto non ne preclude l'autonoma declaratoria, pur in mancanza di una

contestuale pronuncia di condanna a carico del contabile nei cui confronti non sono state rilevate ipotesi di ammanco o quando non sia a costui riferibile l'irregolarità della gestione per mancanza della colpa grave.

Nei confronti dell'agente contabile tuttavia non si può procedere al discarico; infatti, la dichiarazione di irregolarità del conto preclude in radice la possibilità di discaricare l'agente contabile che lo ha formato.

Conclusivamente, questa Sezione Giurisdizionale ritiene di doversi pronunciare sulla questione in esame dichiarando unicamente l'irregolarità del conto giudiziale oggetto dell'odierno accertamento per le motivazioni esposte in premessa.

In assenza di pronuncia di condanna dell'agente contabile non si procede all'esame delle ulteriori richieste da costui formulate in via subordinata.

Riscontrato, inoltre, il concorso di diversi dipendenti dell'Università di Palermo all'assunzione di spese non riconducibili alla gestione economale, si trasmettono gli atti alla Procura regionale per le iniziative che l'organo inquirente riterrà di assumere nei confronti di coloro che hanno provveduto ad autorizzare e vistare le spese in questione.

3. Non vi è statuizione sulle spese in assenza di condanna dell'agente contabile.

P.Q.M.

La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

definitivamente pronunciando

dichiara

l'irregolarità del conto giudiziale reso dall'Economo dell'Università di Palermo relativo all'esercizio 2014.

Trasmette gli atti alla Procura regionale per i profili di responsabilità evidenziati in motivazione.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti e le comunicazioni di rito.

Così provveduto in Palermo, nella camera di consiglio dell'8 maggio 2019.

L'estensore

Il Presidente

F.to Giuseppa Cernigliaro

F.to Guido Carlino

Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 01 agosto 2019

Il Direttore della Segreteria

F.to Dott.ssa Rita Casamichele